

**CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI**

**CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA
DEI TRASFERIMENTI AZIONARI**

Il presente contratto (il "**Sub-Patto**") è stipulato in data [●]

tra:

1. **Comune di Reggio Emilia** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
2. **Comune di Albinea** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
3. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
4. **Comune di Baiso** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
5. **Comune di Bibbiano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
6. **Comune di Boretto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
7. **Comune di Brescello** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
8. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia a partire dal 1° gennaio 2016) con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
9. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
10. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
11. **Comune di Campegine** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
12. **Comune di Canossa** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
13. **Comune di Carpineti** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
14. **Comune di Casalgrande** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
15. **Comune di Casina** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
16. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
17. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];

18. **Comune di Cavriago** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
19. **Comune di Correggio** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
20. **Comune di Fabbrico** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
21. **Comune di Gattatico** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
22. **Comune di Gualtieri** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
23. **Comune di Guastalla** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
24. **Comune di Luzzara** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
25. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
26. **Comune di Novellara** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
27. **Comune di Poviglio** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
28. **Comune di Quattro Castella** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
29. **Comune di Reggiolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
30. **Comune di Rio Saliceto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
31. **Comune di Rolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
32. **Comune di Rubiera** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
33. **Comune di San Martino in Rio** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
34. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
35. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
36. **Comune di Scandiano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
37. ~~**Comune di Toano**~~ con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];

38. **Comune di Vetto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
39. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
40. **Comune di Viano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
41. **Comune di Villa Minozzo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
42. **Comune di Parma** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
43. **Comune di Busseto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
44. **Comune di Collecchio** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
45. **Comune di Felino** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
46. **Comune di Fontevivo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
47. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
48. **Comune di Langhirano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
49. **Comune di Medesano** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
50. **Comune di Mezzani** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
51. **Comune di Montechiarugolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
52. **Comune di Noceto** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
53. **Comune di Polesine Zibello (costituito per fusione dei Comuni Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016)** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
54. **Comune di Roccabianca** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
55. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
56. **Comune di Sala Baganza** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];

57. **Comune di Sissa Trecasali (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014)** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
58. **Comune di Soragna** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
59. **Comune di Sorbolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
60. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
61. **Comune di Torrile** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
62. **Comune di Traversetolo** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
63. **Comune di Piacenza** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
64. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in [●] in [●] n. [●], in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. [●];
65. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in [●] in [●] n. [●], capitale sociale Euro [●], P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●], in persona del Legale Rappresentante Sig. [●] ("**Parma Infrastrutture**");

i Comuni indicati ai punti da 1 a 4, primo e ultimo compresi, nonché Parma Infrastrutture sono definiti collettivamente le "**Parti Emiliane**" e, individualmente, la "**Parte Emiliana**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A.;
- B) Iren è una *multiutility* che opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita) del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni;
- C) le assemblee straordinarie di Enìa S.p.A. e Iride S.p.A. hanno approvato, rispettivamente in data 28 aprile 2009 ed in data 30 aprile 2009, la fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. (la "**Fusione**"). La Fusione ha avuto efficacia a far data dal 1 luglio 2010;
- D) in data 28 aprile 2010, è stato stipulato tra FSU e le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale (il "**Primo Patto**") relativo alla Società propedeutico alla fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A.;
- E) ~~FSU~~ e le Parti ~~Emiliane~~, al fine di garantire, anche post Fusione, lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, hanno inteso con il Primo Patto

principalmente (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle azioni della Società;

- F) in data 28 aprile 2010, è stato stipulato tra le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale al fine di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Primo Patto (il "**Primo Sub-Patto**");
- G) ~~nessuna delle parti ha esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto entro il dodicesimo mese anteriore il 1° luglio 2013 e, pertanto, il Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2013 e, dunque, sino al 1° luglio 2015 tra tutte le parti;~~
- H) ~~entro il dodicesimo mese anteriore il 1° luglio 2015 esclusivamente il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A., STT Holding S.p.A., il Consorzio Ambiente Pedemontano e il Comune di Castellarano hanno esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto e, pertanto, il Primo Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1° luglio 2015 e, dunque, sino al 1° luglio 2017 tra tutte le Parti del Primo Patto diverse dai predetti recedenti;~~
- I) FSU e le Parti Emiliane in data 23 maggio 2013 hanno stipulato un accordo che ha modificato ed integrato il Primo Patto al fine di aggiornare la "governance" adottata dalla Società, mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le parti in forza del Primo Patto e, in pari data, è stato stipulato tra le Parti Emiliane un accordo che ha modificato ed integrato il Sub Patto al fine di mantenere il coordinamento con il Primo Patto come modificato;
- J) ~~l'assemblea straordinaria dei soci di Iren è stata convocata in prima convocazione il giorno [4 maggio] 2016 in data 9 maggio 2016 in unica convocazione si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci Iren (l'"Assemblea 2016") per approvare talune modifiche allo statuto della Società (il "**Nuovo Statuto 2016**");~~
- K) in data 9 maggio[●] 2016, ~~FSU e le Parti Emiliane~~ hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Secondo Patto Parasociale**" o il "**Patto**") ~~qui allegato sub Allegato K), mediante il quale hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci di Iren,~~ con ciò superando definitivamente il Primo Patto, anche al fine di ridefinire gli assetti ed equilibri determinati tra le parti in forza del Primo Patto alla luce delle previsioni contenute nel lo-Nuovo Statuto 2016 con riferimento alla maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione; in pari data è stato stipulato tra le Parti Emiliane un nuovo Sub Patto (Secondo Sub Patto);
- L) il Secondo Sub Patto ha efficacia tra le Parti Emiliane sino al 9 maggio 2021, non essendo stata comunicata disdetta entro il termine ivi previsto ad opera di nessuna delle Parti, con l'eccezione del Comune di Castelnovo né Monti, che ha comunicato la propria disdetta la quale sarà efficace con decorrenza 10 maggio 2019;-
- M) l'Assemblea straordinaria di Iren è stata fissata in unica convocazione per il giorno [...] (di seguito la "Assemblea 2019") al fine di approvare le modifiche di

cui alla bozza di statuto che si acclude come Allegato 1 di seguito il "Nuovo Statuto 2019";

- N) con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il "**Sub-Patto**") le Parti Emiliane intendono ~~determinare, con ciò superando gli accordi di cui~~ modificare il ~~al Primo~~Secondo Sub-Patto, ~~i rispettivi diritti e obblighi~~ al fine di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale.

Tutto ciò premesso, tra le Parti Emiliane si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.

- 1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Sub-Patto, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

"Advisor": ha il significato attribuito al termine ai sensi del Patto Parasociale.

"Assemblea": si intende l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

"Assemblea 2019: si intende l'Assemblea straordinaria di Iren fissata in unica convocazione per il giorno [•] al fine di approvare il Nuovo Statuto 2019.

"Assemblea del Sub-Patto": ha il significato di cui all'art. 3.1.

"Atto di Disposizione": si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato dell'acquisto o del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni, ~~ovvero la costituzione o il trasferimento, a favore o contro, di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno o usufrutto o ipoteca).~~

"Aumento di Capitale Delegato": indica l'aumento di capitale sociale delegato disciplinato dall'articolo 5.4 del Nuovo Statuto 2016.

"Azioni": si intendono tutte le azioni della Società detenute dalle Parti Emiliane alla data di efficacia del Patto nonché tutte le ulteriori azioni della Società che le Parti Emiliane dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al Patto Parasociale, nessuna esclusa e, pertanto, incluse le azioni acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant.

"Azioni Bloccate": ha il significato attribuito al termine ai sensi del Patto Parasociale.

"Collegio Sindacale": si intende il Collegio Sindacale della Società.

"Comuni dell'Area Territoriale di Parma": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Parma, [STT, Parma Infrastrutture], Comune di Noceto, Comune di Sorbolo, Comune di Langhirano, Comune di Collecchio, Comune di Montechiarugolo, Comune di Mezzani, Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune di Soragna, Comune di Traversetolo, Comune di Polesine Parmense, Comune di Sissa, Comune di Trecasali, Comune di Zibello, Comune di Fontevivo, Comune di Roccabianca, Comune di S. Secondo Parmense, Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Medesano, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Busseto, Comune di Torrile, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Parma mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Parma, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Parma. I Comuni dell'Area Territoriale di Parma, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. [3.4](#) del Sub-Patto.

"Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Piacenza, Comune di Lugagnano Val d'Arda che, attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Piacenza mandato irrevocabile in nome e per conto e anche nell'interesse dello stesso Comune di Piacenza, a esercitare i diritti loro attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza. I Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. [3.4](#) del Sub-Patto.

"Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Reggio Emilia, Comune di Scandiano, Comune di Correggio, Comune di Casalgrande, Comune di Guastalla, Comune di Quattro Castella, Comune di Sant'Illario d'Enza, Comune di Cavriago, Comune di Novellara, Comune di Rubiera, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Bibbiano, Comune di Montecchio Emilia, Comune di Albinea, Comune di Castelnovo di Sotto, Comune di Luzzara, Comune di San Martino in Rio, Comune di Castelnovo né Monti, Comune di Fabbrico, Comune di Reggiolo, Comune di Gualtieri, Comune di San Polo d'Enza, Comune di Poviglio, Comune di Rio Saliceto, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Vezzano sul Crostolo, Comune di Brescello, Comune di Gattatico, Comune di Boretto, Comune di Rolo, Comune di Campegine, Comune di Canossa, Comune di Carpineti, Comune di Casina, Comune di Baiso, Comune di Viano, Comune di Vetto, Comune di **Teano**, Comune di Villa Minozzo, Comune di Ventasso, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Comune di Reggio Emilia. I Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. [3.4](#) del Sub-Patto.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore": si intende il soggetto eletto dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi

dell'art.3.2

"**Data di Efficacia**": ~~si intende la data in cui è stata convocata l'Assemblea 2016, e cioè il 4 maggio 2016~~ si intendono le ore 0.00 della data in cui è stata convocata l'Assemblea 2019, vale a dire il [•].

"**Delibere Assembleari con Voto Maggiorato**": ha il significato di cui all'articolo 6-bis del Nuovo Statuto 20196.

"**Giorno Lavorativo**": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Torino e Reggio Emilia.

"**Materie Rilevanti Assembleari**": si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

"**Materie Rilevanti Consiliari**": si intendono le materie di cui all'art. 25.5 del Nuovo Statuto 20196, punti (ii), (iii), (iv) e (vi).

"**Segretario del Sindacato**": ha il significato attribuito ai sensi del Patto Parasociale;

"**Segretario del Sub-Patto**": si intende il Segretario del Sub-Patto di cui all'art. 3-3.3

"**Sindacato di Blocco**": si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla Sezione Terza del Patto Parasociale.

"**Sindacato di Voto**": si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla Sezione Seconda del Patto Parasociale.

"**Sindaco**": con il termine Sindaco si intende il Sindaco *pro tempore* del Comune di volta in volta richiamato.

"**Ufficio di Presidenza**": si intende l'organo consultivo di cui all'art. 4-3.4

"**Vincolo di Intrasferibilità**": si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1 del Patto Parasociale.

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Sub-Patto, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Sub-Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
- 1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

2.1 Le Parti Emiliane con il presente Sub-Patto:

- (i) intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale nonché ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo secondo quanto previsto alla successiva Sezione Seconda;
- (ii) costituiscono un Diritto di Prelazione avente ad oggetto le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza;
- (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

Le Parti Emiliane prendono atto di aver conferito, attraverso la sottoscrizione del Patto, al Comune di Reggio Emilia (il "**Mandatario**") mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario. Le Parti Emiliane, inoltre, hanno stabilito che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le stesse nel presente Sub-Patto. Il Mandatario trasmetterà ai Rappresentanti Comuni ai sensi dell'art. 11.10 del Sub-Patto le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 14.9 del Patto Parasociale.

3. ASSEMBLEA DEL SUB-PATTO -UFFICIO DI PRESIDENZA- COORDINATORE - SEGRETARIO -

3.1 L'Assemblea del Sub-Patto

- 3.1.1 Le Parti Emiliane si riuniscono in assemblea (l'"**Assemblea del Sub-Patto**") nei casi di cui all'art. 7 che segue nonché ogni qual volta ne faccia richiesta un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane con espresso impegno per le Parti Emiliane richiedenti di rendersi parti diligenti nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 3.1.2 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascuna Parte Emiliana a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto o in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto.
- 3.1.3 Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto si svolgeranno nel Comune di Reggio Emilia, ove la Società ha sede, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

- 3.1.4** Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto saranno valide qualora sia presente alla riunione un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane. Anche in assenza di valida convocazione ai sensi dell'art. 3.1.2 che precede, l'Assemblea del Sub-Patto si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di un numero di Parti Emiliane rappresentanti il 70% dei voti spettanti alle Parti Emiliane.
- 3.1.5** L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane, salvo quanto previsto al successivo art. 7, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi del Nuovo Statuto 2016⁹.

3.2 Il Coordinatore

3.2.1 Le attività dell'Assemblea del Sub-Patto saranno coordinate dal coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto (il "**Coordinatore**"). Il Coordinatore sarà nominato dall'Assemblea del Sub-Patto tra le Parti Emiliane.

3.3 Il Segretario del Sub-Patto

3.3.1 Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto e provvede alla convocazione dell'Assemblea del Sub-Patto nei casi di cui agli artt. 3.1, 7.1 e 7.2.

3.3.2 Il Segretario del Sub-Patto sarà il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

3.4 L'Ufficio di Presidenza

3.4.1 Ai sensi del presente Sub Patto, è istituito l'ufficio di presidenza tra le Parti Emiliane (l' "**Ufficio di Presidenza**"), con funzione consultiva e di istruzione, costituito dai seguenti n. 5 membri:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni Soci ed Enti dell'Area Territoriale di Parma;
- (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, quale rappresentante del Comune di Piacenza degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Piacenza;
- (iv) il Coordinatore;
- (v) il Segretario del Sub- Patto.

3.4.2 L'Ufficio di Presidenza ha funzioni meramente consultive e di istruzione dell'Assemblea su materie di rilevanza strategica per la Società o per le Parti Emiliane in quanto soci della Società, oltre che, eventualmente, sulle Materie Rilevanti assembleari e sulle Materie Rilevanti Consiliari.

3.4.3 L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta, con espresso impegno per il soggetto richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della eventuale documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

3.4.4 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

3.4.5 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del precedente art. , l'Ufficio di Presidenza si riterrà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO DEL SUB-PATTO

4. SINDACATO DI VOTO E FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI EMILIANE

Le Parti Emiliane intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale nonché ulteriori impegni sempre volti a garantire una unitarietà di comportamento. A tal fine le Parti Emiliane si impegnano e sono tenute ad attenersi alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi del Sub-Patto medesimo.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Composizione Consiglio di Amministrazione.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- (i) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Reggio Emilia. In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) (ii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Parma, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Parma. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Parma; e
- (iii) (iii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Piacenza, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Piacenza. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Piacenza;

5.2 Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) del Nuovo Statuto 20169, dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i sette Giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo Statuto di volta in volta vigente per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) del Nuovo Statuto 20169.

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

6.1 Composizione Collegio Sindacale.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno un Sindaco Effettivo ed ~~u due~~ ^{un} Sindaco Supplente, quest~~i~~ ⁱ ~~ultim~~ ^{ultimo} saranno designat~~ie~~ ^{io} dalle Parti Emiliane a rotazione con FSU e FCT, tutto quanto precede secondo le seguenti modalità: di

(i) il sindaco di Reggio Emilia e successivamente a rotazione il Sindaco di Piacenza e poi quello di Parma avranno diritto di designare il candidato da inserire al ~~terzosecondo~~ ^{secondo} posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";

(ii) il Comune di Piacenza avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente"

(iii) il Comune di Parma avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".

(i) :

6.2 Le designazioni di membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i cinque giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società completa di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 del Nuovo Statuto 20196.

7. MATERIE RILEVANTI

7.1 Materie Rilevanti Assembleari

7.1.1 L'Assemblea del Sub-Patto si riunisce almeno 3 (tre) giorni precedenti la data di prima convocazione di ciascuna Assemblea avente all'ordine del giorno una Materia Rilevante Assembleare.

7.1.2 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane sulle Materie Rilevanti Assembleari comprese le delibere in merito a fusioni, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi del Nuovo Statuto 2019.

7.1.3 Le Parti Emiliane convengono che il Mandatario comunicherà per iscritto al Segretario del Sindacato il voto favorevole delle Parti Emiliane del Sub-Patto alla delibera dell'Assemblea avente ad oggetto una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno tre giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea, l'Assemblea del Sub-Patto abbia assunto la relativa delibera a favore.

7.2 Materie Rilevanti Consiliari

7.2.1 L'Assemblea del Sub-Patto si riunisce almeno 2 (due) giorni precedenti la data in cui è programmata una riunione del Consiglio di Amministrazione per deliberare su una delle Materie Rilevanti Consiliari.

7.2.2 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane su argomenti aventi ad oggetto le Materie Rilevanti Consiliari.

7.2.3 Le Parti Emiliane convengono che qualora l'Assemblea del Sub-Patto abbia assunto una delibera ai sensi dell'art. 7.2.2 su argomenti aventi ad oggetto Materie Rilevanti Consiliari, ciascuna delle Parti Emiliane, per quanto di propria competenza e nei limiti di legge, dovrà comunicare ai Consiglieri di Amministrazione rispettivamente designati la delibera assunta dall'Assemblea del Sub-Patto.

7.2.4 Ciascuna Parte Emiliana si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Sub-Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti Emiliane si impegnano a fare quanto in proprio potere per provocare la revoca di ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente articolo, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato dalla medesima Parte Emiliana che lo aveva nominato ai sensi dell'articolo 5.

SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO

8. DIRITTO DI PRELAZIONE

8.1 Fermo restando il "Vincolo di Intrasferibilità" di cui all'art. 11.1 del Patto e il rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche indicate nel paragrafo 11.5 del Patto (incluse tra l'altro quelle indicate dall'Advisor ai sensi di quanto ivi previsto), la Parte Emiliana che intenda porre in essere in tutto o in parte Atti di Disposizione (i) da attuarsi mediante c.d. vendita ai blocchi o con modalità diverse dalla vendita sul MTA anche attraverso l'eventuale incarico ad operatori professionali incaricati del relativo collocamento sul MTA; ed (ii) aventi ad oggetto Azioni ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni (i "Valori Convertibili") ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione (i "Diritti di Opzione" i quali unitamente alle Azioni ed ai Valori Convertibili di seguito sono definiti i "Titoli") dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutte le altre Parti

Emiliane (i "**Soci Acquirenti**"), alle medesime condizioni, i Titoli oggetto dell'Atto di Disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun Socio Acquirente (il "**Diritto di Prelazione**").

8.2 Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:

- a) la Parte Emiliana (di seguito, la "**Parte Offerente**") che intenda vendere Titoli con modalità diverse dalla c.d. vendita ai blocchi o dalla vendita sul MTA, sarà tenuta a offrirle preventivamente, ai Soci Acquirenti, tramite raccomandata a. r. contenente l'identità dell'aspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni della vendita, nonché l'avvertenza che, ove uno dei Soci Acquirenti non intenda o non possa esercitare il Diritto di Prelazione, i Titoli spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Acquirenti che, viceversa, intendano avvalersi del Diritto di Prelazione e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante;
- b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato mediante comunicazione inviata tramite raccomandata a. r. diretta alla Parte Offerente, a ciascuno delle altre Parti Emiliane e al Consiglio di Amministrazione nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 7 giorni dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (a), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale Diritto di Prelazione si intenderà automaticamente esercitato anche relativamente ai Titoli accresciuti proporzionalmente a ciascun Socio Acquirente per effetto del mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte di uno o più Soci Acquirenti aventi diritto;
- c) qualora il Diritto di Prelazione non sia esercitato nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Titoli offerti, la Parte Offerente: (i) ove non intenda accettare l'esercizio del Diritto di Prelazione limitato ad una parte dei Titoli posti in vendita, potrà trasferire tutti i Titoli all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (b); ovvero (ii) ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione solo per parte dei Titoli offerti, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede i Titoli residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo art. 8.2;
- d) qualora la Parte Offerente intenda porre in essere, in tutto o in parte, Atti di Disposizione di suoi Titoli a titolo diverso dalla vendita, anche a fronte di una controprestazione in natura, dovrà eseguire *mutatis mutandis* la procedura di cui sopra. In tal caso i Soci Acquirenti che intendano esercitare il Diritto di Prelazione dovranno indicare, altresì, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti paragrafi, se intendano eseguire – se loro possibile – la controprestazione in medesima natura ovvero pagare l'equipollente valore in denaro dei Titoli della Parte Offerente che siano oggetto dell'operazione e, in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto di tali Titoli sarà determinato da una primaria banca d'affari scelta di comune accordo tra le Parti Emiliane interessate o in mancanza dal presidente del Tribunale di Milano, la banca d'affari esprimerà la valutazione entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico. La valutazione sopra indicata sarà definitivamente vincolante per le Parti Emiliane a norma degli articoli 1349 primo comma e 1473 codice civile ai fini

del Diritto di Prelazione agendo tale banca d'affari quale arbitratore; entro il ventesimo giorno successivo alla ricezione della valutazione sopra indicata, il Socio Acquirente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione potrà tuttavia rinunziarvi con comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla Parte Offerente e al Consiglio di Amministrazione della Società;

e) la procedura di offerta dei Titoli di cui al presente art. [8.2 lett.e](#) e l'esercizio del Diritto di Prelazione dovranno in ogni caso essere attuati nel rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche di cui al paragrafo 11.5 del Patto (incluse, tra l'altro, quelle indicate dall'Advisor ai sensi di quanto ivi previsto), fermo restando che, in caso di incompatibilità, (i) le previsioni di cui paragrafo 11.5 del Patto si considereranno prevalenti e le Parti Emiliane dovranno osservare ed attuare quanto previsto nel Patto, e (ii) le previsioni di cui al presente art. [icolo](#) e, in particolare, il Diritto di Prelazione non troveranno applicazione tra le Parti Emiliane.

7

f) fermo restando quanto previsto al precedente punto ove non fosse rispettata la procedura di offerta dei Titoli disciplinata dagli artt. 8.1 e 8.2, gli Atti di Disposizione dei Titoli saranno nulli, inefficaci ed inopponibili alle Parti Emiliane ed alla Società.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

9. INADEMPIMENTI E PENALI

9.1 Ciascuna Parte Emiliana che abbia violato gli obblighi previsti negli artt. 7.2.4 e 8 del Sub-Patto, sarà tenuta a pagare una penale pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte Emiliana cedente.

9.2 In tutti i casi di inadempimento di cui al precedente art. 9.1 ciascuna delle Parti Emiliane non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 12, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Sub-Patto nei confronti della Parte Emiliana inadempiente.

9.3 Resta inteso tra le Parti Emiliane che nessuna responsabilità e/o obbligo di pagamento di penali potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia nella sua qualità di Mandatario, ovvero ai Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nella loro qualità di rappresentanti dei comuni e/o enti delle rispettive Aree Territoriali.

10. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

10.1 Il Sub-Patto potrà essere sottoscritto da tutte le Parti Emiliane entro e non oltre la Data di Efficacia.

Il Sub-Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti Emiliane a decorrere dalla Data di Efficacia a condizione che, entro e non oltre la Data di Efficacia, il Patto Parasociale venga sottoscritto da parte di soci che detengano complessivamente almeno il 50,01 % del capitale sociale della Società.

- 10.2 Il Sub-Patto avrà efficacia tra le Parti Emiliane sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "**Prima Data di Scadenza**") e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni (la "**Seconda Data Scadenza**"); successivamente ogni eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Emiliane di recedere con efficacia, ~~a seconda dei casi,~~ dalla Prima Data di Scadenza ~~o dalla Seconda Data di Scadenza~~ a mediante comunicazione inviata alle altre Parti Emiliane con un preavviso di almeno ~~12 mesi~~ 180 (centottanta) giorni rispetto, ~~a seconda dei casi,~~ alla Prima Data di Scadenza ~~o alla Seconda Data di Scadenza~~. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sub-Patto. Il Sub-Patto proseguirà tra le Parti Emiliane che non hanno esercitato il diritto di recesso. Lo scioglimento del Patto Parasociale comporterà lo scioglimento del Sub-Patto e il recesso dal Patto Parasociale comporterà il recesso dal Sub-Patto.
- 10.3 Il Sub-Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti Emiliane rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni detenute dalle Parti Emiliane ed oggetto del Sindacato di Voto ai sensi del Patto Parasociale. Le modifiche del Sub-Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti Emiliane con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Sub-Patto.
- 10.4 Il Sub-Patto è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di soggetti (i) che siano diventati soci ~~a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato ovvero~~ a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, (ii) che siano diventati parti del Patto Parasociale e (iii) che siano qualificabili quali enti territoriali della provincia di Parma, Piacenza o Reggio Emilia ovvero siano società controllate da tali enti territoriali oppure consorzi tra tali enti territoriali. Tale adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "**Lettera di Adesione**") comunicata alle altre Parti Emiliane ai sensi del successivo paragrafo 11.10. Le Parti Emiliane concordano che la consegna della Lettera di Adesione costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che un nuovo soggetto ha aderito al presente Sub-Patto, diventandone parte a tutti gli effetti.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti Emiliane ai comportamenti di una o più delle altre Parti Emiliane posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Sub-Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

11.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del Sub-Patto che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del Sub-Patto.

11.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al Sub-Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi dell'art. 10.4.

11.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte Emiliane ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

11.5 Ulteriori accordi parasociali

È consentita, esclusivamente tra le Parti Emiliane, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Sub-Patto.

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Sub-Patto e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Sub-Patto (restando espressamente salva l'efficacia del Patto), ~~ivi incluse le disposizioni del Primo Sub-Patto, come successivamente modificato. Le Parti convengono pertanto che con l'entrata in vigore del presente Sub-Patto, il Primo Sub-Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia..~~

11.6 Prevalenza del Sub-Patto

Qualora una o più disposizioni del Sub-Patto contrastino o confliggano con le previsioni del Nuovo Statuto 2016⁹, saranno le prime a prevalere nei rapporti tra le Parti Emiliane.

11.6 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Sub-Patto le Parti Emiliane si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti Emiliane con il Sub-Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte Emiliane che ha nominato il consigliere cui riferire il sopradDETTO comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ..

11.7 Obblighi derivanti dalla normativa di volta in volta vigente

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto ed alla sua fase esecutiva, ivi inclusi gli obblighi per il fatto del terzo, sono espressamente assunti dalle Parti Emiliane nei limiti di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, ivi inclusi i limiti derivanti dall'informativa di volta in volta resa al mercato.

11.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto sono assunti dalle Parti Emiliane in via parziaria e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

11.9 Comunicazioni

(A) Modalità di effettuazione delle comunicazioni. Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al Sub-Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra

indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.

(B) Destinatario delle comunicazioni. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Sub-Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i "**Rappresentanti Comuni**"):

- (i) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, al fax n. 0522-[●], *email*: segreteria.sindaco@municipio.re.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, Strada Repubblica n. 1, al fax n. 0521-[●], *email*: sindaco@comune.parma.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Parma;
- (iii) Al Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, Piazza Cavalli, n. 2, al fax n. 0523-[●], *email*: sindaco@comune.piacenza.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Piacenza.

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, ciascun Rappresentante Comune che ricevesse una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederà senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

12. ARBITRATO

12.1 Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Sub-Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti Emiliane sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte Emiliane più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

12.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano [ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, terzo comma C.P.C.](#). Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al Sub-Patto.

Si allega sub:

Allegato K) Patto Parasociale completo dei suoi allegati.

SEGUONO GLI SPAZI PER LA FIRMA DI CIASCUNA DELLE PARTI

I